

2.3. COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE n. 2001/C 96/02

riguardante un progetto di direttiva relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 27 marzo 2001, n. C 096

La Commissione ha approvato un progetto di direttiva della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche.

La Commissione intende adottare tale direttiva, previo esame degli eventuali commenti di tutte le parti interessate.

La Commissione invita i terzi interessati a trasmettere le loro eventuali osservazioni sul progetto riportato qui di seguito.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione e possono essere inviate per fax [n. (32-2) 296 98 19], per *e-mail* (Lambros.Papadias@cec.eu.int) o tramite il servizio postale al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Unità C1
Ufficio J-70 2/271
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles

Direttiva della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue:

1. La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ⁽¹⁾ è stata sostanzialmente modificata a più riprese, segnatamente dalla direttiva 95/51/CE ⁽²⁾, dalla direttiva 96/2/CE ⁽³⁾, dalla direttiva 96/19/CE ⁽⁴⁾ e dalla direttiva 1999/64/CE ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

Dovendosi apportare ulteriori modifiche, è opportuno riformulare il testo delle predette direttive a fini di chiarezza. È opportuno modificare anche la direttiva 94/46/CE ⁽⁶⁾.

2. In base all'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali od esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.

3. La direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni fa obbligo agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonía mobile. La direttiva 94/46/CE reca l'obbligo per gli Stati membri di abolire i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di servizi di comunicazioni via satellite diversi dalla telefonia vocale. La direttiva 95/51/CE impone agli Stati membri di eliminare le restrizioni riguardanti l'uso delle reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale. Un anno dopo, la direttiva 90/388/CEE è stata di nuovo modificata dalla direttiva 96/2/CE che liberalizza il mercato delle comunicazioni mobili e personali. La piena apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni è stata avviata con la direttiva 96/19/CE, che ha imposto agli Stati membri di abolire i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di telefonia vocale e l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni. La direttiva 1999/64/CE statuisce l'obbligo degli Stati membri di provvedere affinché le imprese di telecomunicazioni aventi una posizione dominante nel mercato della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi telefonia vocale pubblica, e che gestiscono una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi, si avvalgano di persone giuridiche distinte per la gestione delle reti di telecomunicazioni e delle reti televisive via cavo.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una serie di altre direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente alla costituzione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta (ONP) e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale, segnatamente la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁷⁾, la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura aperta (ONP)⁽⁸⁾ – emendata dalla direttiva 98/61/CE ⁽⁹⁾ –, la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE del Consiglio per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni ⁽¹⁰⁾ e la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽¹¹⁾.

5. Nel documento della Commissione "Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni" indirizzato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolato "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati" ⁽¹²⁾, la Commissione ha preannunciato l'adozione di un nuovo quadro legislativo per la politica in materia di telecomunicazioni, al fine di promuovere e rafforzare un mercato europeo dei servizi di comunicazioni elettroniche aperto alla concorrenza. L'obiettivo dichiarato è ridurre il numero dei testi legislativi da ventisei a sei. Si è pertanto proposto di approvare una direttiva quadro che stabilisca gli obiettivi generali e specifici della politica nel settore, e quattro direttive specifiche in materia di licenze, accesso e interconnessione, servizio universale e tutela della sfera privata e dei dati. Tali direttive avrebbero come base giuridica l'articolo 95 del trattato. La Commissione procederà inoltre a consolidare e semplificare la direttiva 90/388/CEE.

⁽⁶⁾ CUL 268 del 19.10.1994, pag. 15.

⁽⁷⁾ CUL 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

⁽⁸⁾ CUL 199 del 26.7.1997, pag. 32.

⁽⁹⁾ CUL 268 del 3.10.1998, pag. 37.

⁽¹⁰⁾ CUL 295 del 29.10.1997, pag. 23.

⁽¹¹⁾ CUL 117 del 7.5.1997, pag. 15.

⁽¹²⁾ COM(1999) 539.

6. Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e l'apertura graduale dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, anno in cui è stata adottata la direttiva 90/388/CEE, è opportuno mantenere solo le disposizioni ancora necessarie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE. Per ragioni di chiarezza, occorre stralciare le disposizioni superate. Inoltre, si sono rettificate talune definizioni utilizzate nelle predette direttive, per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni in generale. Da ultimo, occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'attuazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione delle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE e 1999/64/CE.

7. La presente direttiva fa riferimento ai "servizi di comunicazioni elettroniche" e alle "reti di comunicazioni elettroniche" anziché ai termini "servizi di telecomunicazioni" e "reti di telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del fenomeno di convergenza che ha caratterizzato il settore della tecnologia dell'informazione, dei mezzi di comunicazione e delle telecomunicazioni negli ultimi anni, cosicché questi elementi sono inglobati in un'unica definizione comprendente tutti i servizi e/o reti di comunicazioni elettroniche che intervengono nella trasmissione di segnali elettromagnetici (ossia fissi, radiomobili, televisivi via cavo, reti via satellite).

8. In questo contesto, è necessario precisare che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazioni elettroniche, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, benché la presente direttiva non modifichi il campo d'applicazione della direttiva 90/388/CEE. La definizione di reti di comunicazioni elettroniche implica altresì che gli Stati membri non possono limitare il diritto dei gestori di predisporre e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di segnali televisivi. Restano tuttavia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989⁽¹³⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾ che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

9. La possibilità che gli Stati membri con reti meno sviluppate ottengano una deroga di cinque anni all'obbligo di procedere alla liberalizzazione, precedentemente contemplata all'articolo 2, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 90/388/CEE, deve essere soppressa, visto che non è attualmente [...] in vigore nessuna deroga del genere.

10. In base al principio della proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare ad un regime di licenza la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, comprese la telefonia vocale, nonché l'installazione e la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche. Questo orientamento è confermato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [...], che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazioni elettroniche dovrebbero essere forniti sulla base di un'autorizzazione e non di una licenza. Alle parti interessate dovrebbe essere accordata la possibilità d'impugnare la decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche, e di adire un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giudiziario. Il diritto alla reale tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione delle prerogative loro attribuite in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario⁽¹⁵⁾.

11. Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento delle imprese pubbliche sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa sia per effetto della ripartizione delle partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino organismi di gestione di reti verticalmente integrati, operanti in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali organismi non ope-

⁽¹³⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽¹⁴⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽¹⁵⁾ Cfr. causa C-70/95, Sodemare SA contro Regione Lombardia [1997] Racc. I-3395, e causa 222/86, Unectef contro Heylens e altri [1987] Racc. 4097.

rino discriminazioni a favore delle loro controllate, in particolare in sede di fissazione delle condizioni per le autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, al fine di evitare eventuali violazioni delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero perciò adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra i gestori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

12. Riguardo ai diritti relativi all'uso delle frequenze radio, benché la direttiva 96/2/CE non imponga agli Stati membri di abolire i diritti esclusivi o speciali preesistenti per l'uso di tali frequenze, il testo enuncia chiaramente che dopo la sua entrata in vigore l'assegnazione di tali diritti dovrebbe basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori, e che la concessione di licenze per i sistemi di comunicazioni mobili e personali dovrebbe essere limitata unicamente in ragione dell'esigenza di utilizzare in modo efficiente lo spettro delle frequenze o di evitare interferenze dannose tra i sistemi di comunicazioni elettroniche radiomobili e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri, ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze ed in conformità con il principio di proporzionalità. Statuendo il divieto per gli Stati membri di concedere diritti esclusivi o speciali per l'uso delle frequenze radio, la presente direttiva esplicita quindi il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE. Tuttavia, i diritti relativi all'uso di frequenze radio attribuiti attraverso procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti, non costituiscono dei diritti speciali e non ricadono pertanto sotto tale divieto.

13. Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite contengano disposizioni incompatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie per eliminare eventuali incongruenze. In base all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE, gli Stati membri erano semplicemente tenuti a "comunicare alla Commissione" le informazioni in loro possesso relative a tali disposizioni contrastanti. L'articolo 11 della presente direttiva mira a rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire la piena liberalizzazione dei mercati dei servizi via satellite, attraverso l'eliminazione di qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali. Ciò è conforme al disposto del secondo paragrafo dell'articolo 307 del trattato CE, applicabile unicamente agli accordi stipulati dagli Stati membri prima del 1° gennaio 1958 (o, nel caso di Stati membri che abbiano aderito successivamente, in data anteriore all'adesione). Questa norma non si applica agli accordi conclusi da uno Stato membro posteriormente alla suddetta data, ma qualora questi siano in contrasto con le regole di concorrenza del trattato CE prevale il diritto comunitario. Nell'interesse della certezza del diritto, lo Stato membro aderente ad un accordo le cui disposizioni siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato CE deve provvedere affinché le disposizioni in questione siano formalmente abrogate.

14. Da ultimo, la presente direttiva ribadisce l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche che occupano una posizione dominante gestiscano le loro reti di comunicazioni elettroniche pubbliche e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.

15. Per gli Stati membri che hanno già attuato correttamente le direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE e 1999/64/CE, gli unici obblighi aggiuntivi stabiliti dalla presente direttiva sono quelli menzionati all'articolo 11. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione delle direttive figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riserva la facoltà di fornire un servizio di comunicazioni elettroniche o di esercitare un'attività all'interno di una determinata area geografica,
- "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che all'interno di una determinata area geografica,

- designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio o ad esercitare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
- conferisce ad imprese, non conformandosi ai suddetti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazioni elettroniche o di esercitare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti,
- "rete di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o instradamento e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; sono tra l'altro comprese le reti via satellite, le reti terrestri fisse (a commutazione di pacchetto e di circuito, protocollo internet compreso) e mobili, le reti adibite alla diffusione radiotelevisiva, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasmesse,
- "rete pubblica di comunicazioni", la rete di comunicazioni elettroniche usata tra l'altro per la prestazione di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche,
- "servizi di comunicazioni elettroniche", i servizi forniti dietro compenso, che consistono esclusivamente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di comunicazioni elettroniche. Vi rientrano tra l'altro i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione mediante reti per la radiodiffusione televisiva. Sono esclusi i servizi relativi alla fornitura di contenuti o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazioni elettroniche,
- "servizi pubblici di comunicazioni elettroniche", servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico,
- "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte di una rete pubblica di comunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite,
- "rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite,
- "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi, ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali,
- "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili,
- "telefonia vocale", la fornitura commerciale al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale,
- "reti televisive via cavo", ogni infrastruttura prevalentemente cablata autorizzata da uno Stato membro per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

Art. 2.

Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazioni elettroniche e ai servizi di comunicazioni elettroniche

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche, o per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazioni elettroniche o di installare o fornire le reti di comunicazioni elettroniche.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche via le reti di comunicazioni elettroniche installate da forni-

tori di servizi di comunicazioni elettroniche, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o con la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione concessa ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche o l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazioni elettroniche, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionali e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche deve essere motivata. Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione, ricorrendo presso un organo indipendente e, in ultima istanza, presso un organo giudiziario.

Art. 3.

Imprese pubbliche verticalmente integrate

In aggiunta a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, in sede di fissazione delle condizioni relative alle autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, gli Stati membri provvedono a che le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti di comunicazioni elettroniche non attuino discriminazioni a favore delle loro attività.

Art. 4.

Diritti relativi all'uso di frequenze

1. Agli Stati membri è fatto divieto di concedere diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio. Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a concedere diritti d'uso delle frequenze radio in base a procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono limitare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio soltanto in ragione dell'esigenza di utilizzare in modo efficiente lo spettro di frequenze o di evitare interferenze dannose tra i sistemi radiomobili di comunicazioni elettroniche e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri, ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze e giustificati alla luce del principio di proporzionalità.

2. La designazione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazioni elettroniche deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e pubblicate periodicamente.

Art. 5.

Numerazione

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla numerazione e garantiscono la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di comunicazioni elettroniche. A tal fine, gli Stati membri assicurano che l'assegnazione dei numeri sia effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 6.

Servizi di repertorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertorizzazione ("directory"), ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

Art. 7.

Obblighi di espletamento del servizio universale

1. Qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di espletamento del servizio universale imposti, interamente o in parte, alle imprese pubbliche ai sensi della direttiva

va [...], deve basarsi su criteri di oggettività e non discriminazione ed essere coerente con il principio di proporzionalità. In particolare, nel calcolo si tiene conto dell'eventuale contributo al costo netto per l'espletamento del servizio universale, dei servizi di comunicazioni elettroniche forniti dall'impresa quale elemento del servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1, affinché possa verificarne la compatibilità con le disposizioni del trattato ed in particolare con gli articoli 87 e 88.

3. Entro il 1° gennaio [...], la Commissione riesamina la situazione negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.

Art. 8.

Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.

2. Laddove, per motivi di tutela dell'ambiente e in considerazione degli obiettivi di pianificazione urbana e territoriale, non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di comunicazioni elettroniche gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù di diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.

Art. 9.

Autorità nazionali di regolamentazione indipendenti

Gli Stati membri provvedono a che il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze, l'assegnazione dei numeri e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione, nonché qualsiasi altra funzione di regolamentazione, siano effettuati da un ente indipendente dalle imprese pubbliche che forniscono servizi e/o reti di comunicazioni elettroniche.

Art. 10.

Separazione contabile

Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura di servizi e di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche gli Stati membri garantiscono come minimo che, qualora l'autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dai servizi di comunicazioni elettroniche, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti e altre attività, non appena raggiungano un fatturato di 50 milioni di euro nel mercato delle comunicazioni elettroniche di cui trattasi.

Art. 11.

Satelliti

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi satellite, nel caso in cui tali convenzioni non siano conformi alle norme di concorrenza del trattato CE, prendono tutti i provvedimenti del caso per eliminare tali incongruenze.

Art. 12.

Reti via cavo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti di comunicazioni pubbliche non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazioni elettroniche, quando l'impresa:

- a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e
- b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e di servizi di telefonia vocale pubblica; e
- c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. La Commissione procede al riesame dell'applicazione del presente articolo quando, a suo parere, il disposto del medesimo è adempiuto e gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti, e comunque entro il 1° gennaio [...].

3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per il circuito d'utente ("local loop") e i relativi servizi, ne informano conseguentemente la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

Art. 13.

Comunicazioni mobili e personali

1. Gli Stati membri, a decorrere dall'adozione della decisione del comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione delle frequenze per il DCS 1800, non possono negare l'autorizzazione a gestire sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800.

2. Salvo il disposto del paragrafo 4, gli Stati membri non possono rifiutarsi di autorizzare applicazioni di accesso alla rete pubblica, compresi i sistemi operanti in base alla norma DECT.

3. Gli Stati membri non pongono restrizioni all'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. Nell'ampliare i diritti esistenti relativi all'uso di frequenze radio, onde comprendere anche tali abbinamenti, gli Stati membri accertano che l'ampliamento sia giustificato in base al disposto del paragrafo 4.

4. Gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati.

Art. 14.

Abrogazione

Le direttive e le disposizioni elencate nell'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri inerenti ai termini per l'attuazione e l'entrata in vigore delle direttive stesse, riportati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

Art. 15.

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente direttiva entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore.

I provvedimenti adottati dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 16.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Art. 17.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PAGINA BIANCA

3. NORMATIVA NAZIONALE

PAGINA BIANCA

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 67

Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2000, n. 72

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è modificato come segue:

«Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa».

Art. 2.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.».

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Condizioni di liceità della pubblicità comparativa). - 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
- b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
- c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
- d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
- e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
- g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
- h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.».

Art. 5.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Tutela amministrativa e giurisdizionale*). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.».

2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.

Art. 6.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di auto-disciplina.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 97/55/CE è pubblicata in GUCE L 290 del 23 ottobre 1997.

- La direttiva 84/450/CEE è pubblicata in GUCE L 250 del 19 settembre 1984.

- Gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998», così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«Art. 2 (*Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa*). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a